



NOTAIO
Ivana Monaco

REPERTORIO N. 1.571

RACCOLTA N. 1.285

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore diciassette e quaranta;

- 21 marzo 2023 -

in Prato, nel mio studio, alla Via del Ceppo Vecchio, n. 5; innanzi a me **dottoressa Ivana Monaco**, Notaio in Prato, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- BIAGI VINICIO EZIO, nato a Prato il 30 luglio 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"FONDAZIONE CASA PIA DEI CEPPI-ONLUS"**, con sede in Prato, via Ser Lapo Mazzei n. 43, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private presso la Regione Toscana al n. 459, Codice Fiscale 84005130483.

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certa, mi dichiara che è qui riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Modifica dello Statuto della Fondazione per adeguamento normativa ETS (testo approvato nella seduta di Consiglio del 21/12/22).

Il Comparente mi richiede di ricevere il presente verbale, al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto vigente, il Presidente, il quale:

CONSTATATO

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato per questo giorno, data ed ora;

- che sono presenti:

- BIAGI VINICIO EZIO, Presidente;
- FROSINI Elia, Vice Presidente;
- PONSIGLIONE Isabella, Consigliere;
- BIGAGLI Giampaolo, Tesoriere;
- MADERA Luigi, Segretario;
- RINDI Gianna, Revisore;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto nessuno di essi si oppone alla trattazione dei medesimi;

ACCERTATA la legittimazione e la identità dei presenti, DICHIARA validamente costituita la presente assemblea e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Prato
Registrato
il 23/03/2023
Al n° 3627
Serie 1T
Esatti (€) 200,00

Preliminarmente l'assemblea autorizza a deliberare unitamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto, prendendo la parola, il Presidente illustra all'assemblea i benefici che potrebbero derivare alla Fondazione dall'ottenimento, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del riconoscimento di "Ente del Terzo Settore", anche al fine di continuare a beneficiare delle relative agevolazioni fiscali, e dell'iscrizione presso il competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pertanto, propone di modificare lo statuto in vari punti e, al solo scopo esemplificativo, sarà necessario sostituire nei punti in cui è presente l'acronimo "ONLUS" con l'acronimo ETS Ente Filantropico.

Il Presidente dichiara altresì, ai fini della futura iscrizione al R.U.N.T.S., che il patrimonio della Fondazione risulta superiore al minimo previsto dall'articolo 22 del vigente codice del terzo settore (D. Lgs. n. 117/2021) come risultante dal bilancio di esercizio della Fondazione approvato il 14 marzo 2023 e depositato alla Regione Toscana il 15 marzo 2023.

Da quindi lettura della versione aggiornata dello statuto.

L'assemblea, all'unanimità, dopo breve discussione, con voto manifestato per alzata di mano,

DELIBERA

- di modificare lo statuto nelle parti necessarie all'ottenimento del riconoscimento di "ETS";
- di approvare il nuovo testo dello statuto, che tenga conto delle modifiche proposte.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "**A**" lo statuto nella sua versione aggiornata, previa lettura da me data.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della fondazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale unitamente a quanto allegato ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva.

Scritto con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte integrato a penna di mio pugno, occupa quattro facciate intere e quanto della quinta fin qui di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciotto e dieci.

FIRMATO: Vinicio Ezio BIAGI - IVANA MONACO NOTAIO L.S..

ALL. "A" Rep. 1.571 Racc. n. 1.285

STATUTO FONDAZIONE CASA PIA DEI CEPPI - PALAZZO DATINI

Art. 1 - Origini storiche

La Casa Pia dei Ceppi è tra le più antiche istituzioni civiche sorte a Prato per il sollievo della povertà degli abitanti della città e del suo immediato contado.

Essa è frutto della riunione di due istituzioni medievali, l'una fondata da Monte di Turingo Pugliesi nel 1283 (Il Ceppo Vecchio) e l'altra fondata per il testamento da Francesco di Marco Datini nel 1410 (La Casa del Ceppo de' Poveri di Francesco di Marco). Tale riunione, avvenuta nel 1545, si collocava nel quadro delle riforme istituzionali delle Opere Pie di Prato, poste da allora sotto un più stretto controllo dell'amministrazione fiorentina, al centro del nuovo assetto statale di quello che diventerà il Granducato di Toscana. In questo nuovo quadro istituzionale si allargò il campo delle finalità di questa Istituzione (chiamata in un primo tempo "Casa Pia de Ceppi dei poveri di Prato"), cui furono affidati non solo compiti di "beneficienza".

Sempre organicamente legata alle magistrature cittadine (e fiorentine), diventò nel corso della sua pluricentenaria storia un punto di riferimento strategico per diverse importanti funzioni, tra le quali non solo quelle più prettamente assistenziali (quali distribuzioni di grano e di elemosine), ma anche quelle connesse ad opere pubbliche a favore della città di Prato (lastricatura di strade, costruzione di case e così via) o di progetti al di là dei suoi confini (come il sostegno alle politiche di urbanizzazione della nuova città di Livorno). A seguito dell'emanazione della Legge del 17 luglio 1890 n. 6972, l'ente divenne Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e ne venne approvato lo Statuto, contenente le volontà testamentarie di Francesco di Marco Datini, con Regio Decreto del 9 marzo 1936.

A seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Toscana del 3 agosto 2004 n. 43, ai sensi della quale le IPAB furono tenute a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, il Consiglio di amministrazione, nella seduta straordinaria del 9 ottobre 2004, con la deliberazione n. 84, stabilì la nuova forma giuridica dell'ente in Fondazione di tipo privato Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/1997 e seguenti.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro unico Nazionale del Terzo Settore, l'ente si configura come ETS.

Art. 2 - Denominazione e iscrizione nel R.U.N.T.S.

La Fondazione assume ai sensi dell'articolo 37 D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 la denominazione "Fondazione Casa Pia dei Ceppi Palazzo Datini - Ente filantropico Ente del Terzo Settore". In forma abbreviata "Fondazione Casa Pia dei Ceppi-

Palazzo Datini - Ente filantropico - ETS".

La qualifica di Ente filantropico E.T.S. (Ente del Terzo Settore) ne costituisce peculiare segno distintivo da inserire in ogni comunicazione ed altra manifestazione esterna.

L'acronimo E.T.S. Ente Filantropico sarà utilizzato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ed inserito nella denominazione della Fondazione, senza necessità di modifica del presente statuto, una volta acquisita la qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 3 - Sede

La sede istituzionale della Fondazione è in "Palazzo Datini" a Prato, in via Ser Lapo Mazzei n. 43.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni a supporto della Fondazione stessa.

Art. 4 - Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 5 - Attività

La Fondazione non ha fini di lucro e svolge in via esclusiva o principale più attività di interesse generale indicate all'Art. 5 comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 116, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo

Per il perseguimento degli scopi sopra elencati, la Fondazione si propone di:

- Soccorrere i poveri, gli indigenti, i bisognosi in genere, le gestanti e la prima infanzia, con contributi economici, in denaro o in natura, sia direttamente che indirettamente tramite enti pubblici e privati operanti nel territorio che fa capo al Comune di Prato. Lo svolgimento dell'attività sociale, di assistenza e di beneficenza avverrà tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi di politica sociale programmati dal Comune di Prato;

- Intervenire in qualsiasi iniziativa socio-economica, culturale e professionale promossa a favore dell'intrapresa e del lavoro finalizzata a sostegno della famiglia, sia direttamente che tramite organismi ed enti preposti, con contributi economici e/o intellettuali, tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi di politica socio-economica programmati dal Comune di Prato;

- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, in campo scientifico, divulgativo, espositivo, didattico e formativo, tenuto conto degli obiettivi culturali del Comune di Prato, con attuazione in ambito locale, nazionale e internazionale, anche in collaborazione con l'Archivio di Stato di Prato (comunque sia la futura riorganizzazione territoriale dell'Amministrazione Archivistica Nazionale), valorizzando e promuovendo, anche in ambito turistico:

- o Palazzo Datini e le fonti documentali, archivistiche, bibliotecarie, artistiche relative alla storia di Francesco di Marco e di Margherita Datini, del primigenio Ceppo Vecchio, del successivo Ceppo Nuovo, dei conseguenti Ceppi riuniti, della Casa Pia dei Ceppi ovunque questi siano collocati, depositati e custoditi;

- o Gli archivi storici e le fonti documentali, bibliotecarie, artistiche che il Comune di Prato o altri enti pubblici e privati vorranno collocare e/o depositare in Palazzo Datini o donare alla Fondazione e ovunque questi in futuro siano collocati e/o depositati;

- o Specifici progetti di sviluppo sostenibile in materia di beni culturali, ambiente ed energia, curando attività di supporto operativo al Comune di Prato.

- Tutelare, conservare, mantenere, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale (immobiliare e mobiliare) di Palazzo Datini, compreso ogni bene di interesse storico, artistico e culturale di cui al codice dei beni culturali ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche, ivi compresi archivi, musei, biblioteche, pinacoteche e quant'altro;

Per il raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione potrà inoltre:

- Raccogliere dei fondi promuovendo iniziative ed eventi, come indicato all'art. 7 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017;
- Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al conseguimento degli scopi statutari;
- Amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, detentrica a qualsiasi titolo, anche attraverso la promozione e gestione di musei e spazi espositivi in genere;
- Promuovere intese, incontri, seminari e convegni anche con altri enti scientifici, culturali ed educativi, allo scopo di facilitare studi e attività della fondazione;
- Pubblicare, nell'ambito dell'attività culturale e sociale svolta, in proprio o mediante appalto a terzi, riviste, libri, atti di convegni e materiale divulgativo in genere;
- Partecipare a iniziative destinate a sostegno dell'intrapresa e del lavoro, con finalità di solidarietà sociale e/o di promozione della cultura e dell'arte.

Art. 6 - Svolgimento di attività strumentali

La Fondazione può svolgere attività diverse ex Art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli art. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Nel caso in cui la Fondazione decida di costituire un patrimonio destinato ex Art. 10 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, essa provvederà a nominare la figura di un Revisore Legale distinta dall'Organo di controllo.

Art. 8 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

È prevista la possibilità di rimborso delle spese effettivamente spese e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi preventivamente fissati dal Consiglio di amministrazione, oppure il rimborso delle spese autocertificate ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il volontario deve essere assicurato contro infortuni, malat-

tie e responsabilità civile verso i terzi.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie. Nel Registro dei Volontari sono iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 - Patrimonio e sua destinazione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse generale sopra specificate.

Il patrimonio economico dell'ente è quello risultante l'ultimo bilancio d'esercizio approvato e si modifica ogni anno per effetto dei risultati della gestione. Il patrimonio comprende il fondo di dotazione e il patrimonio disponibile

Il patrimonio disponibile è costituito dalle somme disponibili e utilizzabili provenienti dalle entrate specificate al seguente Art. 11.

Il patrimonio sarà incrementato dalle eccedenze attive rilevate alla fine di ciascun esercizio, nonché da ogni eventuale altra attribuzione patrimoniale in qualsivoglia forma acquisita dalla Fondazione, anche a titolo di conferimento partecipativo al fondo di dotazione. Gli ulteriori conferimenti costituiti da donazioni e lasciti di beni immobili e mobili che sono pervenuti, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, sia acquisiti in proprio che ottenuti da terzi, saranno destinati al fondo di dotazione previa delibera di aumento del fondo medesimo adottata dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie, o al patrimonio.

L'eventuale dismissione di beni immobili e mobili appartenenti al fondo di dotazione, che costituisce quindi diminuzione dello stesso, potrà avvenire solo se funzionale al raggiungimento delle finalità istituzionali e con l'obbligo di utilizzo dei proventi nella realizzazione delle finalità statutarie. Tali dismissioni potranno avvenire solo con deliberazione del Consiglio di amministrazione, con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie, nei limiti e con i vincoli previsti dall'art. 8 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

In nessun caso potranno essere oggetto di dismissione il Palazzo Datini e tutti i beni mobili (di natura storico-artistica, archivistica e documentale in genere) legati alla vita di Francesco di Marco e Margherita Datini, alla secolare storia dei Ceppi e ogni altro bene che sarà deliberato dal Consiglio indisponibile al momento dell'acquisizione

o anche in un momento successivo.

I lasciti e le eredità testamentarie sono accettati con il beneficio d'inventario dal Consiglio di amministrazione; spetta al Presidente attuare le delibere di accettazione provvedendo ai necessari adempimenti giuridici, e spetta al Consiglio di deliberarne la destinazione.

I principi ai quali la Fondazione si attiene per la gestione del patrimonio dell'ente si rifanno al lascito testamentario di Francesco di Marco Datini, datato 1410. Dopo oltre seicento anni, la Fondazione si conferma come ente a servizio della città di Prato e della sua popolazione: anche attraverso il sostegno ad associazioni ed enti benefici del territorio, intende sostenere situazioni di svantaggio di diverso genere, secondo un principio di solidarietà voluto per questa realtà proprio dallo stesso mercante pratese.

Allo stesso tempo, resta ferma la volontà di perpetrare la memoria della storia della famiglia Datini attraverso la cura della sua casa, diventata poi sede del Ceppo dei poveri.

Art. 10 - Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 11 - Entrate

Per lo svolgimento dei suoi scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, provenienti:

- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio, in particolare quello immobiliare;
- Da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- Da ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno da Stati, Enti pubblici e privati, Chiesa e da privati;
- Da eventuali avanzi delle gestioni annuali, che sono impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse;
- Da attività di raccolta fondi;
- Da ogni altra entrata destinata, per sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, così come gli utili delle eventuali attività di natura commerciale accessorie, strumentali e/o connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli obiettivi statutari

Art 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;

- Il Tesoriere;
- L'organo di controllo.

Art. 13 - Il Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, storicamente i "buonuomoini", composto da cinque membri nominati dal Sindaco del Comune di Prato, dalle comprovate virtù civiche, aventi altresì esperienze, competenze e capacità - documentabili da curriculum - in campo sociale, culturale, storico, architettonico, di sviluppo e gestione del patrimonio ed economico.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla nomina, devono richiedere la loro iscrizione al RUNTS.

Essi restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Qualora si dovesse procedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un consigliere, vi provvederà il Sindaco del Comune di Prato e il consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Il Sindaco del Comune di Prato indicherà la figura del Presidente, mentre le altre cariche saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, provvede ai sensi dell'Art. 25 comma 3 D. Lgs 3 luglio 2017, n.117:

- alla nomina delle cariche dei componenti degli organi sociali diversi dal Presidente;
- all'approvazione del bilancio;
- alle deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- alle deliberazioni sulle modificazioni statutarie o dell'atto costitutivo;
- all'approvazione di eventuali regolamenti;
- alla deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- alla deliberazione sugli altri oggetti attribuiti alla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nello specifico, nel rispetto dei poteri sopra elencati, il Consiglio di amministrazione procede:

- Alla nomina del Vicepresidente e del Tesoriere tra i consiglieri che lo compongono;
- Alla nomina dell'organo di controllo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto necessario, alla nomina del revisore legale dei conti;
- All'approvazione del Bilancio di previsione e del Bilancio Consuntivo nelle forme di legge stabilite;

- Alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- Alla stipula delle Convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- All'assunzione di dipendenti e a ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro;
- All'acquisto o alla vendita di beni e all'accettazione di donazioni ed eredità;
- Ad ogni altra operazione economica e finanziaria di competenza della Fondazione;
- Alla promozione di liti attive e alla resistenza di liti passive;
- Al conferimento di incarichi professionali;
- All'approvazione di regolamenti, delle convenzioni e della carta dei servizi;
- Alla nomina e revoca di uno o più direttori e/o Curatori di specifiche attività istituzionali della Fondazione, determinandone l'eventuale retribuzione, la durata, i compiti e gli obiettivi da raggiungere;
- Alle modifiche statutarie;
- A ogni altro adempimento previsto dalla legge.

Le cariche dei membri dell'Organo di amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi spese sostenute ed approvate dall'organo stesso.

Art. 15 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente su sua iniziativa.

Il Presidente procede, altresì, alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è disposta mediante lettera, e-mail o altro strumento di messaggistica spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, e-mail o altro strumento di messaggistica, almeno due giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La riunione può tenersi anche con sistemi di videoconferenza ove sia possibile accertare l'identità dei partecipanti.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, oltre ai consiglieri e all'organo di controllo, possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, altre persone.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché, al momento della votazione, sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- Risultati presente la maggioranza assoluta dei componen-

ti del Consiglio aventi diritto di voto;

- Risulti presente il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi preside la riunione.

Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'organo di amministrazione.

Sono causa di decadenza del consigliere l'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio.

Qualora ricorra una di tali circostanze, il consigliere dovrà essere sostituito senza indugio su iniziativa del Presidente o, nel caso di sua inerzia, di uno qualsiasi dei consiglieri. Se nessuno degli aventi diritto provvede, sarà compito dell'Organo di controllo intervenire. Il nuovo consigliere sarà nominato dal Sindaco del Comune di Prato.

Art. 16 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è indicato dal Sindaco del Comune di Prato tra i componenti il Consiglio di amministrazione e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Al Presidente spetta di:

- effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

- verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile;

- promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

- convocare il Consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

- rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di amministrazione;

- attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, nello specifico:

- Ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;

- Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dando esecuzione alle sue deliberazioni;

- Svolge tutte le funzioni inerenti alla gestione della Fondazione, salvo quelle espressamente riservate al Consiglio di amministrazione;

- Assume i provvedimenti d'urgenza, che si rendono neces-

sari al funzionamento della Fondazione, e li sottopone alla ratifica del Consiglio alla prima riunione;

- Presenta al Consiglio di amministrazione le proposte di deliberazione spettanti al medesimo;
- Propone al Consiglio la nomina del Segretario, indicando la persona in seno allo stesso;
- Propone al Consiglio la nomina del Tesoriere, indicando la persona con particolari competenze professionali;
- Sovrintende al buon funzionamento dei servizi, adottando provvedimenti necessari a garantirne l'efficacia e la funzionalità;
- Assume gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione.

Art. 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. È nominato dal Consiglio di amministrazione, nel suo interno, nella riunione di insediamento o, in casi diversi, in una riunione successiva.

Art. 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo interno, nella riunione di insediamento o nella prima riunione utile, su proposta del Presidente nella persona ritenuta più idonea, avente particolari competenze professionali nel campo giuridico-amministrativo, della riorganizzazione e del settore economico-finanziario, documentate da curriculum.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- Curare la gestione della cassa della Fondazione e tenerne idonea contabilità;
- Tenere e aggiornare i libri contabili e sociali;
- Predisporre gli schemi del Bilancio di previsione e del Bilancio consuntivo annuali da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Il Segretario

Il Presidente può nominare il Segretario, se ritenuto funzionale allo svolgimento dell'attività della Fondazione, tra gli stessi consiglieri.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria della Fondazione e ha i seguenti compiti principali:

- Redige i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- Cura la corrispondenza.

Dura in carica fino alla revoca da parte del Consiglio.

Art. 20 - L'Organo di controllo

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico.

È nominato dal Sindaco del Comune di Prato ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, resta in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di control-

lo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Revisione legale

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 2 luglio 2017, n. 117.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs 2 luglio 2017, n. 117.

Art. 22 - Il Direttore e/o Curatore

Il Consiglio di amministrazione può nominare, se ritenuto funzionale allo svolgimento dell'attività della Fondazione, fra i componenti il Consiglio di amministrazione o tra persone terze, uno o più direttori e/o curatori di specifiche attività istituzionali alla Fondazione, individuati tra persone in possesso di specifiche competenze professionali, documentate da curriculum determinando i criteri e le modalità di nomina, compreso la durata e la misura dell'eventuale compenso per lo svolgimento della funzione che gli viene attribuita.

Il Direttore e/o curatore partecipa, quando invitato, alle a-

dunanze del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nello svolgimento della sua funzione il Direttore e/o curatore risponde del suo operato in prima persona direttamente al Presidente della Fondazione.

Dura in carica fino al termine del mandato conferitogli o fino a revoca da parte del Consiglio.

Art. 23 - Esercizio, scritture contabili e bilancio

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili o avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati con priorità per il ripiano di eventuali disavanzi degli esercizi pregressi e poi impiegati, accantonati o devoluti per le finalità statutarie della Fondazione, come descritte dall'art. 5 del presente Statuto.

Art. 24 - Bilancio sociale

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 D. Lgs. 117/2017, l'Ente Filantropico dovrà redigere il Bilancio sociale che deve contenere, a norma dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017, l'elenco degli importi e delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 25 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 27 - Entrata in vigore del presente Statuto

In attesa dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997.

Ai fini di cui al comma 1, la Fondazione utilizza l'acronimo

Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume la denominazione di cui all'articolo 2.

Ai fini di cui al comma primo, in caso di scioglimento della Fondazione, prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FIRMATO: Vinicio Ezio BIAGI - IVANA MONACO NOTAIO L.S..

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO INFORMATICO
A DOCUMENTO CARTACEO**

(art. 22 D. LGS. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta dott.ssa IVANA MONACO Notaio in Prato, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia redatta su supporto informatico composto di sedici facciate, con firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority (data inizio validità 22/07/2022 data fine validità 22/07/2025) è conforme all'originale redatto da me Notaio in data 21 marzo 2023 Rep. n. 1.571/1.285.

Prato, nel mio studio alla via del Ceppo Vecchio n. 5, ventitre marzo duemilaventitre.